



CONSIGLIO NAZIONALE DEI GEOLOGI

VIA VITTORIA COLONNA, 40 - 00193 ROMA
TEL. (06) 68807736 - 68807737 - FAX (06) 68807742

A tutti gli
Ordini Regionali dei Geologi

LORO SEDI

Roma, 22 maggio 1998
Rif. P/CR.c/1830

CIRCOLARE N° 107

OGGETTO: Elezioni del Consiglio Regionale dei Geologi


L'Ordine Regionale del Piemonte ha indirizzato a tutti gli Ordini Regionali un estratto del verbale della sua seduta del 7/5 u.s. con la quale ha deliberato di ritenere nulle tutte quelle schede elettorali che esprimano un numero di preferenze inferiore a quello dei Consiglieri da eleggere.

L'iniziativa ha suscitato reazioni e perplessità di molti geologi che si sono rivolti a questo C.N. per sollecitare un intervento o, quanto meno, un chiarimento.

L'Ordine del Piemonte ha deciso quanto sopra nell'ambito della sua piena autonomia (salvo ricorso nei tempi e modi stabiliti dalle leggi).

Ma corre l'obbligo di precisare che quanto deliberato dall'anzidetto Ordine può non ritenersi estendibile agli altri Ordini Regionali dei Geologi i quali, già in precedenti elezioni, hanno attivato prassi diverse.

Per opportuna conoscenza, si allega copia di una sentenza del Consiglio Nazionale Forense, emessa con il parere favorevole del P.M. presso la Corte di Cassazione, sull'identico argomento, per dimostrare che ogni ente professionale merita il rispetto della propria autonomia.



IL PRESIDENTE
(Dr. Geol. Pietro De Paola)

6.11.96
N. 43/96 R.G.

CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio nazionale forense, riunito in seduta pubblica, nella sede presso il Ministero di Grazia e Giustizia, in Roma, presenti i Signori:

- avv. Raoul CAGNANI	Presidente
- avv. Carla GUIDI	Segretario f.f.
- avv. Vincenzo PANUCCIO	Componente
- avv. Bruno BONAZZI	"
- avv. Piero Guido ALPA	"
- avv. Paolo CADDEO	"
- avv. Aldo CASALINUOVO	"
- avv. Eugenio CRICRI'	"
- avv. Gaetano DE MAURO	"
- avv. Pasquale FRANCO	"
- avv. Luigi Cesare GRECO	"
- avv. Paolo QUINZIO	"
- avv. Domenico RUGGERINI	"
- avv. Filippo SICILIANO	"
- avv. Gunther VINATZER	"

Consiglio Nazionale Forense

con l'intervento del rappresentante del P.M. presso la Corte di Cassazione
nella persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Filippo Fiore ha
emesso la seguente

DECISIONE

sul reclamo presentato dall'avv. Pasquale Papisca avverso la tornata elettorale e quindi i risultati delle elezioni dei quindici componenti del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma proclamati eletti il 13 febbraio 1996;

[Handwritten signature]

Il ricorrente, avv. Pasquale Papisca, è comparso personalmente;
Per il Consiglio dell'Ordine, regolarmente citato, nessuno è comparso;
Udita la relazione del Consigliere avv. Eugenio Cricri;
Inteso il P.M., il quale ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
Inteso il ricorrente, avv. Papisca, il quale ha concluso chiedendo
l'accoglimento del ricorso.

FATTO E DIRITTO

Con reclamo ritualmente inoltrato al C.N.F., l'avvocato Pasquale Papisca del foro di Roma chiedeva che il C.N.F. dichiarasse nulle le operazioni di voto e la conseguente proclamazione degli eletti al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma avvenuto in data 13.2.1996 "perché inficiate da vizi che ne determinano l'annullabilità" ordinando "il rinnovo delle operazioni di voto eventualmente previa nomina di commissari ad hoc".

I motivi di tali vizi possono così essere sintetizzati:

- 1) La suddivisione degli iscritti in quattro seggi in luogo di seggio unico;
- 2) Il mancato sorteggio, tra tutti gli iscritti all'Ordine, dei questori e scrutatori, designati, viceversa, "da alcuni gruppi o associazioni forensi";
- 3) La distribuzione di materiale di propaganda elettorale svolta "stazionando davanti alla porta d'ingresso del seggio";
- 4) Nessun avviso dato agli elettori dell'obbligo da parte degli stessi di esprimere quindici preferenze - quanti cioè i rappresentanti da eleggere;
- 5) Di non avere annullato le schede che avevano espresso un numero di preferenze inferiore a quindici, quanti i consiglieri da eleggere.

Nessuna violazione, a parere di questo Consiglio, è stata posta in essere, che infici il risultato elettorale e quindi la proclamazione degli eletti.

Non la suddivisione dei seggi - tutti, peraltro, sistemati in un'unica aula - resa necessaria da esigenze di carattere organizzativo atteso il rilevantissimo numero di elettori;

Consiglio Nazionale Forense

cy

non il mancato sorteggio, poiché la designazione di questori e scrutatori ad opera di gruppi o associazioni forensi non viola alcuna norma né professionale né di trasparenza posto che si tratta, comunque, di avvocati iscritti allo stesso Ordine in cui si vota.

Non le modalità di propaganda elettorale perché la violazione "delle norme per lo svolgimento delle operazioni elettorali" varate dal Consiglio dell'Ordine può dar luogo, eventualmente, ad azione disciplinare nei confronti di chi ad esse non si attenga, non già inficiare la regolarità delle operazioni di voto;

non "il mancato avviso agli iscritti circa il loro dovere di esprimere le preferenze secondo il dettato della legge 382/44" perché ciò non è sanzionato da nessuna disposizione di legge;

non, infine, il mancato annullamento delle schede recanti un numero di preferenze inferiore a quindici perché - a parere del Consiglio - la norma correttamente interpretata non impone la votazione della intera compagine da eleggere a pena di nullità.

Ritiene, infatti, quest'Organo giudicante di doversi discostare dalla interpretazione dell'art. 2 legge 382/44 fornita dalla decisione della Suprema Corte a Sezioni Unite del 19.12.91.

Anzitutto non può condividersi la ratio che la Suprema Corte ha inteso attribuire alla disposizione su accennata in quanto non è esatto che essa è manifestamente intesa a far conseguire all'esito finale delle votazioni la copertura di tutti i posti di Consigliere; risultato che un sistema di votazione diverso sarebbe "ben lungi dal perseguire e men che mai dall'assicurare".

L'esperienza di votazione diversa, consistente nella votazione di un numero inferiore alla compagine da eleggere, praticata da sempre ed in tutti gli Ordini forensi ha sistematicamente conseguito il risultato finale di eleggere la intera rappresentanza consiliare.

Del resto, le norme del decreto 382/44, come autorevole dottrina sostiene, non escludono che i singoli Ordini possono darsi regolamenti autonomi nel rispetto dei principi inderogabili fissati, quali quelli relativi

Consiglio Nazionale Forense

Consiglio Nazionale Forense

all'elettorato attivo e passivo; alla segretezza del voto; ai quorum costitutivi e deliberativi; alla congruità dei tempi per l'elezione.

Né la disposizione per la parte in cui prevede che la scheda debba contenere un numero di voti pari a quello dei componenti da eleggere - priva di tassatività nella sua formulazione - costituisce principio inderogabile.

Ed infatti la previsione che la scheda contenga la indicazione di un numero di candidati pari a quelli da eleggere, non rispondendo ad interesse pubblico generale, né a principi di ordine pubblico ovvero ad esigenze della collettività, non presenta carattere di inderogabilità.

Sicché, salvo il rispetto della segretezza del voto, la norma regolatrice del sistema elettorale non può che assumere carattere indicativo.

Ciò comporta da un lato la piena libertà dell'elettore nell'esprimere - nell'unico vincolo del tetto massimo della compagine da eleggere - il numero di preferenze che crede dando il sostegno al candidato o ai candidati che ritiene maggiormente qualificati ad assumere la rappresentanza forense senza nessun obbligo coercitivo di dovere indicare anche quando non li consideri degni della propria fiducia, dall'altro che le operazioni di voto non possono considerarsi inficiate da vizi e dunque perfettamente legittima la proclamazione degli eletti.

P.Q.M.

Il Consiglio nazionale forense, riunitosi in Camera di Consiglio;
Visto l'art. 54 del R.D.L. 27.11.1933, n. 1578 e gli artt. 59 e segg. del R.D. 22.1.1934, n. 37; visto l'art. 6 del D. Lgs. Lgt. del 23.11.1944 n° 382;
Rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma il 30 maggio 1997

